



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E-MAIL ragioneria.generale@comune.palermo.it

COMUNE DI PALERMO	
ARCHIVIO SEGRETERIA GENERALE	
20 OTT. 2012	
Sett. Rag. Gen. 160154	Data 26/10/12

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Ai Sig.ri Assessori

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Prot. n. 760154 del 24/10/2012

Oggetto: D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - nuove misure in materia di finanza, funzionamento e controlli degli enti locali.

Si rende noto che sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012, è stato pubblicato il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*.

Con il superiore provvedimento legislativo, adottato dal Governo attraverso il ricorso alla legislazione d'urgenza, tra l'altro, sono state assunte iniziative preordinate a dare il via libera al cosiddetto *"Fondo anti dissesto"* per i Comuni in difficoltà finanziaria, a trasformare (seppure per il solo 2012) il taglio ai trasferimenti erariali disposto dal D.L.n. 95/2012 in impegno a ridurre l'indebitamento, a fissare un nuovo termine per l'approvazione degli equilibri di bilancio, e sono state introdotte numerose altre novità, che di seguito si analizzano, rimandandosi, eventualmente, ad altra iniziativa l'approfondimento di una più puntuale analisi sugli effetti producibili dalle disposizioni che dovessero risultare modificate in sede di conversione in legge.

Art. 3 - Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali

L'art. 3, modificando ed integrando tutta una serie di norme del Tuel (D.Lgs n. 267/2000), introduce nuove stringenti disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli Enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.

Il **comma 1, lett. a)**, introduce l'art. 41-bis, rubricato "Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo", le cui disposizioni prevedono che gli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza.

Tale dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, sul sito internet dell'Ente, concerne, rispettivamente, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in Società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute.

Gli Enti Locali dovranno prevedere sanzioni amministrative (da un minimo di 2.000 Euro ad un massimo di 20.000 Euro) in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto.

Si ritiene, tuttavia, che la norma in esame non trovi immediata applicazione nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo Siciliano.

Il **comma 1, lett. b)**, sostituisce l'art. 49, rubricato "Pareri dei Responsabili dei Servizi", disponendo un ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi. E' stabilita infatti l'obbligatorietà della richiesta di parere, non solo per le Delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

I Dirigenti responsabili dei Servizi che esprimono il parere rispondono in via amministrativa e contabile su quanto espresso.

Il nuovo art. 49 del Tuel, in armonia ad un orientamento giurisprudenziale registratosi nel tempo, stabilisce infine che il Consiglio o la Giunta debbano motivare adeguatamente la loro decisione nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.

La norma in commento non trova immediato ingresso nell'ambito della Regione Siciliana, atteso che la materia risulta disciplinata dall'art.53 della Legge n.142/1990, come recepita dalla L.r. n.48/1991, e successive modifiche ed integrazioni.

Ragioni di opportunità, nondimeno, inducono ad auspicare che le dette modifiche siano immediatamente applicate presso il Comune di Palermo, se del caso attraverso una modifica dell'ordinamento interno.

Il **comma 1, lett. c)** introduce un meccanismo di tutela nei confronti del Ragioniere Generale, il quale, nell'esplicare la propria attività, non deve risentire di condizionamenti esterni dai quali può dipendere la permanenza del proprio rapporto di lavoro.

Con la novella all'art. 109, del Tuel, si prevede che la revoca del suo incarico venga sottoposta, a tutela della effettività delle funzioni di garanzia cui oggi è chiamato il Ragioniere Generale, al parere del Ministero dell'Interno e del Mef.

Il **comma 1, lett. d)**, con l'integrale sostituzione dell'art. 147 e l'inserimento degli artt. 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, riscrive il sistema dei controlli.

Nella sua nuova formulazione, nell'art. 147, rubricato "Tipologia dei controlli interni", è soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli Enti Locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale ex comma 1, lett. c), mentre al medesimo comma è introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità interno), mediante una costante attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Ragioniere Generale e di controllo da parte di tutti i Dirigenti Responsabili dei Servizi [lett.c)]. Con la lett. d), si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'Ente, mentre con la lett. e) è introdotta la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante Organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

Il comma 4 stabilisce che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il Segretario Generale, il Direttore Generale, laddove previsto, tutti i Dirigenti Responsabili dei Servizi, le Unità di controllo, laddove istituite.

L'art. 147-bis, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni Dirigente Responsabile di Servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il comma 1 stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal Ragioniere Generale ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

La norma prevede anche che siano soggette al controllo le Determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il comma 3 dispone che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del Segretario Generale, ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, ai Revisori dei conti ed agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

L'art. 147-ter, rubricato "Controllo strategico", prevede che, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'Ente Locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il comma 2 stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di Deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio Regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo statuto.

Le disposizioni dell'art. 147- quater, rubricato "Controlli sulle Società partecipate", prevedono che l'Ente Locale definisca un sistema di controlli sulle Società partecipate dallo stesso Ente e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'Ente, che ne sono responsabili. A tale fine, l'Amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra Ente proprietario e Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Si prevede, inoltre, al comma 3, che sulla base di dette informazioni, l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. Il comma 4 prevede infine che i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende partecipate siano rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

L'art. 147-quinquies, rubricato "Controllo sugli equilibri finanziaria", detta norme sulla disciplina del controllo sugli equilibri finanziari, da svolgere sotto la direzione e il coordinamento del Ragioniere Generale e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione. La norma prevede inoltre il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Direttore generale, ove previsto, del Segretario Generale e dei dirigenti Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Tale tipologia di controllo è disciplinata nel Regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e delle

norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il controllo sugli equilibri finanziari presuppone anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico finanziario degli Organismi gestionali esterni.

Il comma 1, lett. e), sostituendo l'art. 148, del Tuel, disciplina in modo specifico il controllo della Corte dei conti sugli Enti Locali.

Il novellato art. 148 del Tuel, rubricato "Controllo della corte dei conti" – che introduce un generale rinvio al controllo sulla gestione degli Enti Locali di cui alla Legge n. 20/94 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") – prevede che le Sezioni regionali della Corte dei conti verifichino, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun Ente Locale.

Per tali controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Mef, della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo dell'Ente, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli Amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

Il **comma 1, la lett. f)** introduce una modifica all'art. 153 del Tuel, con la quale si rafforza il ruolo del Ragioniere Generale, che assume quello di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione, che deve esplicarsi nel solo rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 1, la lett. g),** introducendo nuovi commi all'art. 166, del Tuel, stabilisce che la metà della quota minima del "*fondo di riserva*" va destinata alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi all'Amministrazione, prevedendo anche un aumento della quota minima del "*fondo di riserva*", che passa dallo 0,30% allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel caso in cui l'Ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di Tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Il **comma 1, lett. h)**, aggiunge, all'art. 187 del Tuel, un divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quegli Enti Locali che, avendo fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, non hanno ancora proceduto al relativo rimborso.

Analogo divieto opera per l'Ente che non abbia ricostituito utilizzi in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.

Il **comma 1, lett. i)**, sostituendo il comma 3 dell'art. 187 del Tuel, prevede una maggiore responsabilizzazione degli Organi di governo per l'effettuazione di "*lavori pubblici di somma urgenza*", cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. La norma mira, infatti, a ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell'urgenza di realizzare gli interventi eccezionali ed imprevedibili. La relativa copertura finanziaria è prevista nei limiti di quanto necessita per la rimozione dello stato di danno alla incolumità pubblica. Il provvedimento di riconoscimento della spesa è adottato, entro 30 giorni dalla data di Deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della Deliberazione consiliare.

Il **comma 1, lett. l)**, inserendo il comma 2-bis all'art. 227 del Tuel, dispone che la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 del tuel, procedura che può portare fino allo scioglimento dell'Ente.

Deve ritenersi che tale norma non trovi, comunque, immediato ingresso, posto che risulta diversamente disciplinata dall'Ordinamento Amministrativo Siciliano, che al riguardo possiede competenza esclusiva.

Il **comma 1, lett. m)**, stabilisce, con una novella all'art. 234 del Tuel, che, nell'ottica di una maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo, negli Enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il componente del Collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, sia designato dal Prefetto tra i Magistrati contabili e tra Funzionari del Ministero dell'Interno e del Mef.

Si esprimono, però, forti perplessità sull'immediato ingresso nell'ordinamento regionale siciliano della predetta disposizione, atteso che la materia risulta disciplinata dall'art. 1, comma 1, lett. I, della L.R. 48/91.

Il **comma 1, lett. n)**, modifica il comma 2 dell'art. 236 del Tuel, relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori, eliminando dall'elenco dei soggetti ineleggibili

nell'Organo di revisione contabile il riferimento ai membri dell'Organo regionale di controllo, soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il **comma 1, lett. o)**, novella l'art. 239 del Tuel, recante la disciplina delle funzioni dell'Organo di revisione economico- finanziario.

In particolare, rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri, oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina, anche alle seguenti specifiche materie:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad Organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Viene poi chiarito che nei pareri dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Ragioniere Generale, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio è inoltre tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

Il **comma 1, la lett. p)**, innovando i commi 1 e 2 dell'art. 242 del Tuel, e ribadendo quali siano gli Enti da considerare deficitari, semplifica e snellisce il procedimento per l'adozione dei parametri di riferimento, rimandandoli ad un Decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Il **comma 1, la lett. q)**, introduce, con l'inserimento del comma 3-bis all'art. 243 del Tuel, una nuova limitazione gestionale a carico degli Enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle Società partecipate cui sono affidati i servizi locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli Enti.

Il **comma 1, lett. r)**, introduce una serie di misure che, nel quadro generale di crisi della finanza pubblica e delle misure di contenimento adottate, sono finalizzate ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle Amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini ed in qualche caso il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

Viene introdotta, infatti, in aggiunta agli Enti strutturalmente deficitari e agli Enti in stato di dissesto finanziario, una terza fattispecie di Enti, per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, per i quali viene prevista una apposita procedura di riequilibrio pluriennale, della durata massima di 5 anni.

Vengono inseriti, dopo l'art. 243 del Tuel, 3 nuovi articoli:

- il 243-bis, riferito alla disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio pluriennale;
- il 243-ter, relativo all'istituzione di un apposito "Fondo di rotazione";
- il 243-quater, concernente le modalità di approvazione del piano di riequilibrio e di controllo della relativa attuazione.

Gli Enti Locali che possono ricorrere alla nuova procedura sono stati individuati nei Comuni per i quali, anche in considerazione delle Pronunce delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli artt. 193 e 194, tra cui l'eventuale prevista rateizzazione triennale.

Il **comma 1, lett. s)**, novellando l'art. 248 del Tuel, stabilisce che, qualora la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, i componenti del Collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei revisori degli Enti Locali e degli Enti ed Organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a 10 anni, in relazione alla gravità accertata.

Il **comma 2 dell'art. 3** in esame introduce l'obbligo per i Comuni di definire e rendere operativi i controlli (regolarità amministrativa e contabile, strategico, sulle società partecipate, sugli equilibri finanziari) entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 174/12, prevedendo, in caso di inadempimento, l'attivazione, previa diffida da parte del Prefetto, della procedura di scioglimento ex art. 141.

Si segnala però al riguardo che i casi di scioglimento dei consigli comunali, in Sicilia, sono disciplinati compiutamente dagli artt. 109 bis, 143 comma 5, 144, 145, commi 1 – 3 e 195 del D.P.

6/55 (L.R. 16/63) e s.m.i., di talchè si nutrono forti perplessità sull'automatico ingresso nell'ordinamento regionale della presente disposizione, quanto meno per ciò che attiene alla competenza attribuita al Prefetto.

Con **i commi 3 e 4** si stabilisce che i Revisori scelti dal Prefetto tra gli appartenenti ai ruoli della Corte dei conti, del Ministero dell'Interno e del Mef, posseggano requisiti professionali adeguati, requisiti che saranno definiti con un Decreto interministeriale Interno- Economia e Finanze. Il nuovo sistema si applicherà a decorrere al primo rinnovo dell'Organo di revisione successivo alla data di adozione del Decreto interministeriale.

Anche la predetta disposizione non dovrebbe trovare ingresso in Sicilia per le considerazioni in precedenza formulate.

Il **comma 5** chiarisce che la condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242, come modificato dal citato comma 1, lett. p), del D.L. n. 174/11, continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla Tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

Il **comma 6** prevede che le gestioni commissariali disposte a seguito della omessa deliberazione del dissesto, sulla base della disciplina recata dal D.Lgs. n. 149/11, conservino i loro effetti per un periodo di almeno 12 mesi, fino ad un massimo di 15. Questo per assicurare alla gestione commissariale un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione delle misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

Art. 4 – Fondo di rotazione

L'art. 4 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione, denominato "*Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Enti Locali in situazione di grave squilibrio finanziario*", nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, a favore dei Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

Art. 5 – Anticipazione risorse dal "Fondo di rotazione" in favore degli Enti Locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio

Si dispone che, in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/12 in

esame, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli Enti Locali che chiedono di accedere alla suddetta procedura può essere concessa, con DPCM, un'anticipazione a valere sul "*Fondo di rotazione*" di cui all'art. 4 più sopra esaminato, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Art. 6 – Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli Enti Locali e ruolo della Corte dei conti

L'art. 6 prevede che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti definisca le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli Enti territoriali, individuando nelle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i soggetti deputati ad effettuare i controlli.

Art. 8 – Disposizioni in tema di Patto di stabilità interno

Il comma 1 introduce una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo", come prevista dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 149/11 – prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12 – in caso di mancato rispetto del Patto da parte degli Enti Locali.

In particolare, il riferimento al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo deve intendersi effettuato all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 161 del Tuel alle scadenze previste dal Decreto di cui al comma 2 del predetto art. 161.

Qualora l'Ente inadempiente non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio alla data di comunicazione dell'inadempienza, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'Interno.

Il comma 2 prevede uno slittamento dei termini per l'adozione, da parte del Ministero dell'Interno, delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del citato D.L. n. 95/12.

Il comma 3 prevede che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/12, per i Comuni assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma dispone così che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun Comune non sono validi ai fini del Patto di stabilità interno e sono utilizzati dai Comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

**Art. 9 – Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli Enti Locali,
di modifiche della disciplina Ipt, di Imu, di riscossione delle entrate, di 5 per mille**

A seguito del differimento, con DM del 2 agosto 2012, al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali, il comma 1 della norma in commento differisce, fissandolo al 30 novembre 2012, il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, attualmente stabilito al 30 settembre 2012.

Il comma 3 detta disposizioni in tema di Imposta municipale propria (Imu), ed in particolare:

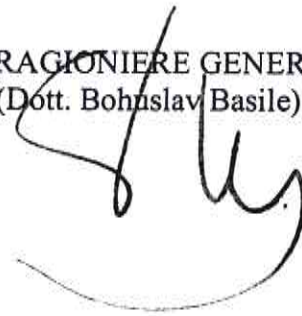
- con la lett. a), in considerazione del citato differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro cui gli Enti Locali devono deliberare il bilancio di previsione per il 2012, e per evitare dubbi interpretativi, si allinea a detto termine quello cui i Comuni possono modificare o approvare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imu;

- con la lett. b), si proroga al 30 novembre il termine di presentazione della dichiarazione Imu per il solo anno 2012, termine attualmente fissato al 30 settembre 2012.

L'art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11, ha stabilito che, a decorrere dal 31 dicembre 2012, la Società Equitalia Spa, nonché le Spa dalla stessa partecipate e la Società Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle Società da essi partecipate. Causa le difficoltà operative ed organizzative dei Comuni, si impone un complessivo riordino della materia. Pertanto, con la disposizione di cui al comma 4, nelle more di tale riordino, si prevede il differimento di 6 mesi del predetto termine, precludendo nel contempo che si proceda a nuovi affidamenti, assicurando comunque la proroga dei contratti in essere fino alla nuova scadenza.

Relativamente al comma 6, che interviene in materia di Imu, per gli enti no profit, o Enti non commerciali, si invita il Dirigente del Servizio IMU alla compiuta analisi dei relativi profili di applicazione.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Fabrizio Dall'Acqua)

